

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

“Lavori di manutenzione della viabilità rurale del Comune
di Perfugas (SS)
CUP G97H2400185200002”



PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile del servizio e di progetto
Geom. Francesco Manunta

Progettista:

Geom. Vincenzo Capece
Via Dell'olmo n.22, 07029 Tempio Pausania (OT)
E-Mail : studiocapec@gmail.com

Scala:	Tavola: Q	Revisione: 0	Data: Marzo 2026
--------	-----------	--------------	------------------

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

Rep. n.

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE DEL COMUNE

DI PERFUGAS

CUP: G97H2400185200002

SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di

presso la sede municipale di Perfugas

TRA

Il comune di Perfugas C.F. e P.Iva _____,

rappresentato da _____, nella sua qualità di

_____, a ciò autorizzato, ai sensi il quale dichiara di

costituirsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000, in

nome, per conto e nell'interesse dell'intestato Comune, di seguito

denominato in breve anche "Appaltante", da una parte

E

L'impresa _____ con sede in

Via _____ n. _____, C.F. e P. IVA _____, iscritta

presso il R.E.A. di _____ al n° _____, rappresentata

dal Sig. _____, di seguito denominata in

breve anche "Appaltatore",

Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io ufficiale rogante sono personalmente certo.

Premesso

– Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 211.000,00 a base di gara oltre a € 2.500,00 per oneri della sicurezza;

– - Con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, si è stabilito di appaltare, tramite procedura negoziata l'esecuzione dei lavori in oggetto;

– - In esito alla gara di cui alla predetta procedura negoziata, l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa con sede legale in (.....), Via n. , Partita IVA, come risulta dal verbale di gara del conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

– Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n., del depositata agli atti della Segreteria Comunale, è stato approvato il verbale di gara ed è stata, nel contempo, aggiudicata in via definitiva alla suddetta impresa l'esecuzione dei lavori in epigrafe per l'importo netto di € (diconsi euro/....);

– - Sono state effettuate le comunicazioni di Legge previste dal D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e risulta pertanto rispettato il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo n. 53/2010.

- - Il legale rappresentante dell'Impresa affidataria e il Responsabile del Procedimento, in data odierna, hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
- - Che è stato acquisito agli atti il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prot.: del, da cui si trae conferma, per la ditta affidataria, del seguente numero di Codice Fiscale e di iscrizione al registro delle imprese:
- Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), protocollo n. del, emesso in data, riguardante l'impresa affidataria dei lavori nonché tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
- **Art. 1 - Premesse – Riferimenti normativi**
- Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.
- *Riferimenti normativi:*
- D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni di seguito richiamato come "Codice",
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 di seguito richiamato come "Regolamento"

– D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, di seguito richiamato come “Capitolato Generale”, per quanto non espressamente abrogato dal Regolamento.

– **Art. 2 - Oggetto dell'Appalto**

– L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere le lavorazioni e le provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di “ manutenzione della viabilità rurale del comune di Perfugas “

– **Art. 3 - Ammontare dell'Appalto**

– Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, al netto del ribasso d'asta del%, in € (diconsi euro) di cui € per l'esecuzione dei lavori ed €, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a

– Il prezzo è determinato “a corpo e misura” ed è comprensivo di tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali e le prestazioni, i costi per la cantierizzazione, i costi per la sicurezza dell'Appaltatore e quanto altro occorrente, anche se non specificatamente indicato, per dare i lavori finiti a regola d'arte, secondo le condizioni, gli obblighi e gli oneri di cui agli elaborati grafici e ai documenti contrattuali allegati.

–

– **Art. 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo**

– L'Appaltante provvederà a pagamenti in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto

del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 50.000,00 (CINQUANTAMILA)

–

– Ai sensi dell'art.26 ter della Legge 28/2013 verrà corrisposta all'Appaltatore l'anticipazione del 20%, pari a € (Euro/...), dell'importo di contratto. Detta anticipazione verrà recuperata nel certificato di pagamento, emesso in occasione di ogni stato di avanzamento, in misura proporzionale all'avanzamento dei lavori.

– Il corrispettivo per gli oneri di sicurezza del cantiere verrà liquidato in misura proporzionale ai lavori contabilizzati.

– In occasione della redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori e prima dell'emissione dei relativi Certificati di Pagamento, si provvederà ad acquisire la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e alla Cassa Edile riguardante l'impresa appaltatrice e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

– Ai sensi dell'art. 180 del Regolamento, il direttore dei lavori potrà procedere alla contabilizzazione dei materiali e manufatti non ancora posti in opera nella misura non superiore al 50% del loro valore determinato secondo i prezzi di Contratto e riferito al loro costo al netto della manodopera. L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione dei materiali rifiutati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

- Ogni stato di avanzamento dei lavori con relativo certificato di pagamento, sarà emesso entro 30 giorni dalla data del verificarsi delle condizioni di cui sopra. L'Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità. Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
- Il pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione di ciascun Certificato di Pagamento, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono nonché del C.U.P. e del C.I.G. relativi all'appalto, previa verifica della regolarità contributiva.
- In caso di irregolarità contributiva, evidenziata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva il Responsabile del Procedimento provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ad effettuare il pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore ovvero del subappaltatore o del cottimista si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento.
- Nel caso di ritardo nell'emissione dei Certificati di Pagamento o dei titoli di spesa, si applicherà quanto previsto dall'art. 142 del Regolamento.
- In caso di sospensione dei lavori per cause non dipendenti dall'Appaltatore di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, l'Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione ai sensi di quanto disposto dall'art.

141, comma 3, del Regolamento.

– Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

– Compilato il certificato di ultimazione dei lavori, sarà corrisposta l'ultima rata di acconto qualunque sia il tempo trascorso dal precedente acconto e qualunque sia la somma risultante al netto delle ritenute suddette. In tale sede sarà tenuto conto di eventuali penalità per ritardata ultimazione dei lavori.

– Il pagamento a saldo verrà effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previo l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall'Appaltatore medesimo.

– Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

–

– **Art. 5 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penalità per ritardi**

–

– Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **90 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo quanto specificato di seguito per penali, sospensioni o proroghe.

- Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato.
- L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
- Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
- Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato verrà applicata una penale pari allo **1 per mille (unopermille)** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.
- Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, il Committente si riserva di risolvere il contratto a norma dell'art. 145 del Regolamento.
- La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte dell'Appaltante per i danni causati dai ritardi verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
- Oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltante si riserva di applicare all'Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.
- **Art. 6 - Programma dei lavori**
- Successivamente alla stipula del contratto d'appalto e prima della

consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'ufficio di Direzione dei Lavori, a norma dell'art.43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo di dettaglio dei lavori.

- Detto programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di consegna dei lavori.

- Art. 7 - Consegna dei lavori

- La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

- L'Appaltante comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dei lavori, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

- Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

- Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di

quelle sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del Regolamento.

– Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolati con le modalità di cui all'art. 157 sopraccitato.

– Nelle more della stipulazione del contratto di appalto, la consegna potrà avvenire con la modalità "sotto riserva di legge", se previsto dalla norma.

– **Art. 8 - Sospensione e ripresa dei lavori**

– L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni tali (esempio movimenti sismici o condizioni climatiche rilevanti) che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

– L'Appaltante è legittimato a sospendere i lavori a norma dell'art. 159 del Regolamento qualora cause di forza maggiore, avverse e altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

– Nei casi previsti dall'art.158, comma 2, del Regolamento, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto

senza indennità; se l'Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Fatti salvi il caso appena citato ed i casi di sospensione illegittima previsti e regolamentati dall'art.160 del Regolamento, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. L'Appaltatore avrà solo diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata.

- La sospensione disposta non comporta per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera.

-

- **Art. 9 - Ordini della Direzione Lavori**

-

- Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento.

- Gli ordini di servizio saranno emessi secondo quanto previsto dall'art.152 del Regolamento.

- L'Appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte. Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che le verrà prescritto e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con corretta

regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

– Qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Appaltante dei danni eventuali.

– L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve.

– Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

– I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

–

– **Art. 10 - Rappresentante e personale dell'Appaltatore - Rappresentante dell'Impresa.**

–

– L'Appaltatore, qualora non segua direttamente i lavori è tenuto a depositare presso l'Appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo in permanenza in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, alla quale è stato conferito il mandato:

- a) di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- b) di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo caso, dalla Direzione dei Lavori;
- c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
- L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
- L'Appaltante si riserva il diritto di giudicare inappellativamente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.
- Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.
- Dei rappresentanti designati devono essere notificati all'Appaltante e al Direttore dei Lavori rispettivamente nominativo, residenza, numeri

telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato,

nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su

24.

– Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

– L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

– L'Appaltante sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione Lavori che verrà designata dall'Appaltante medesimo.

–

– **Art. 11 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

– Fatte salve le ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri espressamente indicati dall'art. 32, comma 4, del DPR 207/2010 e dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 6 del DM 145/2000.

– Salva la puntuale indicazione nel presente contratto ed in altri documenti allegati, competono, inoltre, all'Appaltatore i seguenti oneri che si intendono compensati nel prezzo a corpo pattuito:

– Le incombenze relative all'art.17 della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- L'Appaltatore è altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;
- Accertare e far provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta

responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

- L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, le indagini e prove di laboratorio, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Quando ne sia richiesto, dovrà per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetterà esclusivamente di giudicare se i campioni stessi corrispondono alle dovute prescrizioni. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di farli ripetere fino a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
- La campionatura dei materiali impiegati.
- La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e strumenti di controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera, ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.
- La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire e la massima sicurezza degli operatori nonché per garantire il regolare deflusso del traffico veicolare nei punti di contatto con la viabilità esistente durante l'esecuzione dei lavori; la recinzione del cantiere stesso con sistemi che garantiscano la massima sicurezza e solidità come richiesto dalla D.L.

nonché il massimo della protezione relativamente agli spazi esterni del cantiere siano essi pubblici o privati; il mantenimento del massimo ordine, pulizia e manutenzione all'interno del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso e di transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli e delle persone. Il cantiere dovrà altresì essere organizzato con le attrezzature e servizi necessarie relativamente al personale tecnico ed operaio operante (spogliatoi, uffici, servizi igienici ecc.). Il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino al collaudo delle opere nonché il mantenimento della continuità dello scolo delle acque, degli impianti fognari e del mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutta l'area limitrofa ed antistante il cantiere. Dovranno essere inoltre forniti e adeguatamente conservati i cartelli di avviso del cantiere e l'illuminazione notturna.

- L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, preventivamente tarati, e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti;
- L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei Lavori, del prescritto cartello da cantiere nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dall'Appaltante e dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 1990 n°1729/UL.
- La guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale necessario all'uopo; l'Appaltatore rimarrà totalmente ed in modo esclusivo responsabile di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere

anche se non di sua proprietà, sino al momento della presa in consegna delle opere.

– L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a salvaguardare l'incolumità degli addetti e dei terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione Appaltante ed il personale della stessa, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza da ogni responsabilità al riguardo.

– L'onere della redazione di tutti i rilievi necessari in corso d'opera e alla fine dei lavori;

– L'onere per la verifica delle risultanze delle indagini geologiche e geotecniche, sia superficiali che profonde, nonché l'effettuazione delle analisi del terreno ordinate dal Direttore dei lavori, in corso d'opera.

– L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello stato finale delle opere nonché l'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi d'opera e degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle opere.

– La pulizia quotidiana dei locali in cui lavora con il suo personale ed asporto del materiale di rifiuto alle discariche autorizzate. Ad opera finita l'Appaltatore è tenuto alla pulizia accurata e definitiva degli ambienti e suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori. La Stazione Appaltante non prenderà in consegna l'opera se non sarà stata effettuata la suddetta accurata pulizia.

– Rifiuti tossico nocivi (amianto): qualora all'atto della consegna dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessità di

demolire manufatti o rimuovere materiali di risulta che possono essere considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento e friabilità (art. 12 - comma 3 - L. n° 257), tossico - nocivi, l'impresa esecutrice è obbligata a procedere alla rimozione e smaltimento a suo carico nel rispetto delle norme al momento vigenti.

– Il pagamento di tutti gli oneri fiscali ed altre tasse se eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati attinenti alla gestione dell'Appalto e relativa contabilità; di tutte le copie del progetto o di parte di esso che saranno necessarie per tutti gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro.

– Salvaguardare le piante, se esistenti, ricadenti nell'ambito del cantiere e non interessate dalle opere in costruzione, adottando tutte le cure e le protezioni atte a garantirne la sopravvivenza e ad evitare danni di sorta alle radici, al fusto ed alla chioma. Ciò dovrà attuarsi intervenendo con protezioni in muratura o con paletti in legno infissi e collegati da viminacce per il contenimento della terra sopra e sotto la pianta da salvare, secondo le istruzioni che verranno date di volta in volta dalla Direzione Lavori.

– Denunciare all'Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le opere d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme della legge 01 Giugno 1939 n°1089 e ss.mm.ii. L'Appaltante soltanto avrà la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui fossero state rinvenute, in attesa degli accertamenti della

competente autorità, al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele ed alla conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Soprintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. Nel caso in cui le autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso l'Appaltatore sarà obbligato a rispettare tali disposizioni che saranno considerate a tutti gli effetti come sospensioni per causa di forza maggiore.

- Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. con perfetta pulizia del sito e delle relative pertinenze;
- E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori o dell'Appaltante, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- Gli oneri derivanti dalla esecuzione di lavorazioni concomitanti con la posa in opera di attrezzature ed manufatti da parte di altra impresa;
- A lavori ultimati, dovranno essere forniti i disegni finali aggiornati e perfettamente corrispondenti ai lavori realizzati. Detti disegni saranno il risultato finale dei disegni "come costruito" che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore e consegnati alla Direzione dei Lavori in occasione della emissione dei SAL.

-

- **Art. 12 - Consegna provvisoria**

-

– L'Appaltante ha facoltà di richiedere la consegna provvisoria e/o parziale delle opere, una volta ultimate. La presa in consegna provvisoria e/o parziale non è prova della rispondenza delle opere alle prescrizioni contrattuali.

–

– **Art. 13 - Subappalti**

–

– E' fatto divieto all'Appaltatore, a pena di immediata risoluzione del contratto d'appalto oltre al risarcimento di ogni danno sofferto dall'Appaltante ed al rimborso di ogni spesa dalla stessa sopportata, di affidare in subappalto, anche parzialmente, i lavori oggetto del contratto di appalto, salva apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Appaltante medesimo.

– Il subappalto o il cottimo potrà essere concesso solo per i lavori o le parti di opere indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, (o, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento delle varianti stesse) e comunque nei termini previsti dall'art.118 del Codice.

– Il contratto o contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti dell'Appaltante solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro i termini di cui al Codice. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

– L'Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare all'Appaltante la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

–

– **Art. 14 - Misure di sicurezza**

–

– Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza facenti parte integrante del presente contratto.

– Peraltro ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

– In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

– Il datore di lavoro dell'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

– L'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e curare, in particolare, quanto contenuto al successivo art. 95.

– L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già detto all'art.11 del presente contratto, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede

stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, reti, barriere, ecc..

– Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso l'esterno delle pertinenze stradali.

– Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

–

– **Art. 15 - Revisione dei prezzi**

–

– Non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.

–

– **Art. 16 - Varianti e lavori non previsti**

–

– Nessuna variazione ai lavori previsti in appalto sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

– L'Appaltante ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al progetto tutte quelle modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo esclusivo giudizio.

– Per l'esecuzione di lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi o alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio

del D.LL.

–

– **Art. 17 - Conto finale**

–

– Entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori debitamente certificata, si provvederà alla compilazione del conto finale dei lavori.

– L'Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre 30 giorni da quello in cui lo stesso gli è stato sottoposto.

–

–

–

– **Art. 18 - Responsabilità dell'Appaltatore verso l'Appaltante e verso terzi**

–

– L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

– L'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

– L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire

eventuali danni a persone e cose. Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stessa Appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

– L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata l'Appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fossero coperti i prodotti forniti, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento. La copertura di questi rischi è garantita mediante la polizza assicurativa di cui al successivo art. 19.

– L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

–

– **Art. 19 - Garanzie e coperture assicurative**

–

– L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto a garantire l'esatto adempimento degli obblighi per essa derivanti dal contratto di appalto e a tal fine ha prestato garanzia fidejussoria di ammontare pari a Euro _____ (_____ Euro).

– Detta cauzione potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia

sufficiente allo scopo.

- L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione d'ufficio.
- L'Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- L'Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, L'Appaltante provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.
- L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- I massimali assicurati per ciascuna garanzia di cui sopra sono fissati rispettivamente in una somma pari all'importo netto del contratto per i danni alla stazione appaltante ed in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni a terzi.

– A seguito dell'emissione del certificato regolare esecuzione di cui al successivo art. 20 si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva nei termini di cui all'art.235 del Regolamento, nonché allo svincolo delle polizze assicurative, ove prestate.

– A garanzia del pagamento della rata di saldo di cui all'art.4 del presente contratto, dovrà essere costituita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo. Detta garanzia fidejussoria comporterà la restituzione di tutte le eventuali polizze prestate.

– All'approvazione del Certificato di collaudo definitivo, ovvero due mesi dopo la scadenza dei due anni di provvisorietà, si provvederà allo svincolo della fidejussione prestata a garanzia della rata di saldo.

–

– **Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione**

–

– Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione.

– Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di quest'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

– Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di

verifica dei lavori. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del direttore dei lavori gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di verifica.

– Qualora durante la verifica venissero accertati difetti a carenze, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il direttore dei lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

– Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il direttore dei lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

–

– **Art. 21 – Riserve**

–

– Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento agli artt.190 e 191 del Regolamento.

– Qualora l'Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicitarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che le vengono presentati per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.). La mancata esplicitazione delle riserve per l'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini di cui agli articoli 190 e 191 del Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.

– Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicitata, a pena di decadenza, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di

interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari.

- L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Appaltante.
- Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

-

Art. 22 - Inadempimenti /ritardi nell'esecuzione dei lavori per fatto dell'Appaltatore

-

- E' nelle facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto:
- a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Appaltatore, per divergenze in ordine alla condotta tecnica ed

alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi

l'esecuzione delle opere;

- Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, l'Appaltante dovesse subire per il mancato completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per rifare la gara d'appalto.

-

- **Art. 23 - Recesso dal contratto**

-

- E' facoltà dell'Appaltante di recedere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini di Legge, escluso ogni altro compenso. Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art.7 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale .

-

- **Art. 24 - Definizione delle controversie**

-

- Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia,

saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Sassari.

–

– **Art. 25 - Documenti che fanno parte integrante del contratto. Norme di rinvio.**

–

– Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre all'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, i documenti del progetto di seguito puntualmente individuati che vengono sottoscritti dalla Parti in duplice copia e conservati a cura delle stesse :

- A Relazione descrittiva e tecnica
- B Elenco prezzi unitari
- C Analisi dei prezzi
- D Computo metrico estimativo
- E Quadro dell'incidenza della manodopera
- F Cronoprogramma dei lavori
- G Quadro economico del progetto
- H Piano di manutenzione
- I Piano di sicurezza e coordinamento
- L Fascicolo dell'opera
- M Allegato A – Gantt
- N All_B - Analisi dei rischi
- O ALL_C – costi della sicurezza
- P Capitolato Speciale d'Appalto
- Q Schema di contratto

- Tav_1 Inquadramento generale (Igm)
- Tav_2 Planimetrie degli interventi tratto "A"
- Tav_3 individuazione puntuale interventi tratto "A "
- Tav_4 Planimetria interventi tratto "B"
- Tav_5 Planimetria interventi tratto "C"
- Tav_6 Particolari costruttivi

Art. 26 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;

E' fatto obbligo all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per

lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell' articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Art. 27 - Spese di contratto e oneri fiscali

I diritti e le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo e delle copie occorrenti per gli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 28 - Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso

....., Via, n., località

Il domicilio legale suindicato, salvo formale comunicazione, viene eletto e mantenuto

per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l'Appaltante e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano,
nell'ordine, il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il DPR 207/2010, il DM 145/2000,
limitatamente alle norme non abrogate, ed il Codice Civile.

L'APPALTANTE

L'APPALTATORE